



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005
www.icmoro.edu.it – vaic84600p@istruzione.it

Circolare n. 144

Solbiate Olona, 14/03/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni

Oggetto: Emergenza coronavirus – disposizioni a seguito del collocamento della regione Lombardia in zona rossa

Con Ordinanza 12 marzo 2021 il Ministro della Salute ha collocato, per diffusione del contagio da Sars-Cov-2 e sue varianti, la Lombardia in "zona rossa" nel periodo intercorrente tra lunedì 15 marzo e martedì 6 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe. Tale collocazione determina l'adozione di misure di sicurezza che, a livello scolastico, comportano il ricorso intensivo alla didattica a distanza finalizzata alla tutela del diritto/dovere all'istruzione. Uniche deroghe, lasciate all'autonomia scolastica e alle deliberazioni degli organi collegiali, si possono prevedere per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che possono avvalersi di momenti di didattica in presenza.

Tanto premesso, si comunica che a partire da lunedì 15 marzo e fino a tutto il 6 aprile 2021, l'Istituto Comprensivo "Moro" di Solbiate Olona proseguirà, nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, le attività didattiche in modalità a distanza (DaD). Con delibere n. 2, 3, 4 del Collegio dei Docenti nella riunione del 10 marzo 2021, le attività in presenza sono state articolate secondo le seguenti modalità:

Scuola dell'infanzia "Ponti": è stata prevista, da lunedì a venerdì, la fascia oraria 10.00 – 11.30 di disponibilità durante la quale le famiglie potranno collegarsi in videoconferenza con la scuola per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalle maestre; le attività in presenza, previste per bambini con disabilità, saranno calendarizzate in modo da garantire il collegamento con i compagni in DaD.

Scuola primaria e secondaria di primo grado: le attività in DDI (Didattica Digitale Integrata) prevedono *non meno* di quindici ore di didattica a distanza per le classi seconde-quinte della scuola primaria (minimo dieci ore per le classi prime) e l'intero quadro orario di 30 ore, con unità didattiche di 45 minuti, per la scuola secondaria di primo grado. Le attività in presenza sono previste, per finalità inclusive, per i soli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali secondo le seguenti modalità:

- *Attività personalizzate (rapporto 1:1 tra docente e alunno con gravi difficoltà);*

- *Attività in presenza per piccoli gruppi di alunni DVA/DSA/BES in collegamento con altri alunni della classe in DDI/DaD. In presenza contemporanea un docente di sostegno, per l'alunno con disabilità, e un docente curricolare per lo svolgimento dell'attività didattica del gruppo, la vigilanza dei presenti, e il raccordo delle attività. È ammessa la compresenza di educatori comunali.*

I consigli di classe/team proporranno alle famiglie di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali un progetto formativo, in relazione alle specifiche necessità individuate durante le pregresse attività didattiche in presenza. Le famiglie che non intenderanno avvalersi dell'attività dovranno presentare presso la segreteria/direzione, oppure al coordinatore di classe, **lo specifico modulo debitamente sottoscritto e in originale**. Non saranno prese in considerazione comunicazioni di rinuncia tramite posta elettronica.

Si precisa che la normativa vigente attribuisce al solo personale scolastico (docenti statali) obblighi di vigilanza (art. 1218 del Codice Civile, cd "responsabilità contrattuale") e che pertanto è necessario stabilire *a priori* chi ha il compito della sorveglianza degli alunni durante le attività inclusive in presenza. A tal proposito i docenti coordinatori trasmetteranno presso la segreteria/direzione i progetti formativi riportanti i docenti individuati per le attività in presenza; tali attività, in quanto deliberate, sono da intendersi come *istituzionali* ed eventuali assenze dal servizio saranno trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Misure previste per il personale dipendente con figli di età inferiore ad anni sedici

Il decreto legge n.30 del 13 marzo 2021 (allegato), all'art. 2 comma 2, individua particolari misure di tutela per i lavoratori dipendenti con figli di età inferiore a 16 anni in condizione di quarantena obbligatoria oppure fiduciaria o in caso di sospensione dell'attività didattica; lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di alunni con disabilità in situazione di gravità. In particolare, i suddetti lavoratori possono, a domanda, *astenersi dal lavoro* per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, *un'indennità pari al 50 per cento* della retribuzione nel caso di figlio di età inferiore ai quattordici anni; nel caso di figlio con età compresa tra i quattordici e i sedici anni l'astensione dal lavoro non prevede retribuzione o indennità.

Si allegano alla presente circolare, per completezza di informazione, le citate norme:

- Decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021;
- Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021;
- Nota prot. n. 5112 del 13 marzo 2021 del Direttore Generale USR Lombardia (che riassume tutte le misure previste per le scuole delle regioni collocate in zona rossa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. ing. Roberto Diana

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.lgs. 39/93